

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE CROCE NORD EST

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVIGO RO VIA GIORDANO
BRUNO 15

Numero REA: RO - 149225

Codice fiscale: 01358410296

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2008 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A) AL N. 99193/29370

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Rovigo, la società cooperativa denominata

"COOPERATIVA SOCIALE CROCE NORD EST"

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3 - SCOPO

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art.2514 del Cod.Civ..

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.111 septies, R.D. 30 marzo 1942 n.318.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- può gestire, stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto di strutture sanitarie pubbliche o private o per conto di comuni, patronati, enti pubblici o privati, l'attività di trasporto di persone accidentate, ferite, infortunate, inferme o ammalate, in trattamento di emodialisi, bisognose di trasferimento e soccorso a mezzo di ambulanze o con altri veicoli idonei, di cui la cooperativa sociale ha disponibilità.

La cooperativa sociale potrà partecipare a gare d'appalto, stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione di servizi.

2. Può offrire alle Istituzioni sanitarie servizi di trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria.

3. Può offrire l'assistenza qualificata agli handicappati minori, adulti e tossicodipendenti in strutture residenziali, semi-residenziali, presso stabilimenti o aziende agricole o artigiane, per il loro recupero possibile nella società e nel lavoro; nonchè l'assistenza qualificata ad anziani e cittadini bisognosi comunque collocati, al fine di non isolarli dalla società e l'assistenza domiciliare ad handicappati, tossicodipendenti, anziani e minori.

4. Gestire in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche strutture idonee ad ospitare anziani, handicappati minori ed adulti, tossicodipendenti o cittadini comunque bisognosi di

assistenza per il recupero ed il mantenimento nella società;
effettuare inoltre la manutenzione e la pulizia di tali strutture e di ogni altra struttura pubblica o privata adibita a pubblico esercizio.

5. Acquisire in proprietà, locazione comodato, concessione o comunque gestire terreni, fabbricati, impianti atti a far svolgere attività di addestramento a giovani tossicodipendenti, handicappati o giovani comunque recuperabili alla professionalità.

6. Favorire la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi, di pedagogia, geriatria, sociologia e altro allo scopo di elevare la prestazione che tutti i soci dovranno svolgere presso i terzi.

7. Offrire alle istituzioni pubbliche il servizio di gestione del verde pubblico, dell'arredo urbano e comunque tutte quelle attività inquadrabili nei progetti di salvaguardia di tutela del territorio e dell'ambiente.

8. Gestire su concessione degli enti pubblici o privati mense, campeggi, centri culturali, assistenziali, ricreativi e sportivi.

9. Attività di facchinaggio e spostamento merci manuali e meccanizzati, demolizioni, realizzazione di opere murarie ed edili, smaltimento calcinacci, sgombero magazzini e soffitte, dipintura, manutenzione e realizzazione impianti elettrici ed idraulici, per riscaldamento, opere di carpenteria leggera e pesante.

10. Autotrasporto di cose per conto terzi, autorimessa e noleggio con conducente di auto e autobus, servizio di linee e trasporto scolari, locazioni di auto, autocarri, moto, camper, roulotte e veicoli in genere senza conducente, trasportare persone per scopi turistici. Servizi di auto e moto officina, carrozzeria, stazioni di servizio.

11. Raccolta ed elaborazione dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse relative al campo urbanistico, economico, anagrafico, sanitario ed alla condizione sociale del cittadino, promuove attività di dattilografia, composizione, stampa ed attività editoriali.

12. Promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, anche con contributi stanziati dalla Comunità Economica Europea e con contributi di Enti pubblici e privati in genere o singoli, nonché organizzazione di incontri, dibattiti ed altri movimenti di sensibilizzazione socio-politica e culturale sul tema dell'emarginazione, ed eventuali iniziative di solidarietà sociale.

13. Gestione servizi di lavanderia, guardaroba, stireria, organizzazione ed esecuzione di qualsiasi servizio attinente le pulizie civili ed industriali.

14. Servizio di vigilanza e sicurezza armata e non, custodia,

parcheggio, portineria, portierato, guardiania, guardasala a musei mostre e controllo accessi, servizi di caveaux, custodia e trasporto e scorta di denaro valori, preziosi, oggetti d'arte e d'antiquariato, pellicce, effetti supporti e documenti contabili, contazione e mazzettamento banconote e denaro in valuta nazionale ed estera.

15. Servizi di tele radio controllo, soccorso e sorveglianza, collegamento, vendita, noleggio, comodato e gestione ed ascolto di impianti di allarme, antincendio antintrusione ed interventi d'emergenza, servizi investigativi ed indagini, raccolta informazioni. Servizi di vigilanza antincendio presso terzi, servizi di vigilanza sul rispetto delle norme antinquinamento.

16. Lavorazione, assemblaggio e produzione materiali conto terzi, restauro e recupero di oggetti e mobili antichi. Gestione ed aperture di punti vendita per conto proprio o conto terzi.

17. Gestione ed organizzazione di servizi pubblicitari, marketing, distribuzione e trasporto merci, materiali pubblicitari, volantinaggio, plico e corrispondenza, riviste e libri in abbonamento ed elenchi telefonici.

La cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale e potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da enti regionali, locali e della comunità europea. Su delibera del consiglio di amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi.

La cooperativa sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale ed industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

A - potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto nel normale perseguimento delle proprie finalità statutarie.

B - potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, e gli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.

C - potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio

dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola e con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

D - ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti Pubblici e Privati, stipulare convenzioni e concorrere ad appalti di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi sociali e/o sanitari.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone anche lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

ART. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

(a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;

(b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Organo Amministrativo;

(c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art.3, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

(d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo Amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, l'Organo Amministrativo provvederà all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza riscontro, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

1. almeno il 50% all'atto dell'ammissione;
2. il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Organo Amministrativo;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenere estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti in relazione al libro delle obbligazioni e al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro degli strumenti finanziari, ai singoli obbligazionisti per il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

I soci inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle

obbligazioni contratte con la società.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto all'art.11 punto 4, lett. c) del presente statuto;
- d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
- e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;
- f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto dall'art.10, lett. c), d), ed e) in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera dell'Organo Amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5 ;
- 4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a) per mutuo consenso;
 - b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del

socio;

- c) per perdita di appalti da parte della cooperativa;
- 5) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 6) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 11);
- 7) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- 9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 10) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- 11) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;
- 12) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4), 11) e 12), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 45 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dal consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 27 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro 5 anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

**ART. 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI
LAVORATORI**

Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella

subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso in prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART.17 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi all'Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art.2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché le quote di partecipazione cooperativa di cui agli art.5 e 6 della stessa legge n.59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART.18 - CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i

conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili

ART. 19 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La società ha facoltà di non emettere i titoli.

ART. 20 - EMISSIONE DELLE QUOTE E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione all'Organo Amministrativo ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli art.2524 e 2441 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata dell'Organo Amministrativo.

Con la stessa deliberazione, apportando se del caso le necessarie modifiche statutarie, verranno altresì stabiliti eventuali specifici diritti amministrativi o patrimoniali attribuiti ai portatori delle quote.

Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentanti in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei

voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle quote destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di componenti dell'Organo Amministrativo o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2483 C.C. e dell'art. 111 - octies Disp. Att. C.C..

ART.21 - DIRITTI PATRIMONIALI

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di 5 punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. A favore dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali. La predetta remunerazione delle quote deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa le quote di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire ai sensi degli art.2437-bis e seguenti, cod. civ.

ART.22 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle quote di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art.21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale dei soci di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune dei soci di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART.23 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa, dal rappresentante comune della categoria quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di quote nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt.2363 e seguenti, cod.civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ART.24 - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli art. 2410 e seguenti, cod.civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
le modalità di circolazione;
i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art.23.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCI

ART.25 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da quote nominative ciascuna del valore nominale che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle quote di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci e dai soggetti diversi;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 27;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 27 del presente statuto;
- h) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci.

ART.26 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni

di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla redazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione l'Organo Amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dall'Organo Amministrativo.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART.27 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2) ai soci sovventori e ai possessori di quote di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;

(e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle quote di sovvenzione e dalle quote di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:

- in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1), qualora in possesso dei soci;

- nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci;

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci;

h) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART.28 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'Amministratore Unico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei sindaci, se nominato;

e) l'assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa;

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART.29 - CONVOCAZIONE

I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un

terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

Le assemblee sono convocate in prima o in seconda convocazione.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

a) pubblicazione sul quotidiano "Il Gazzettino" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo.

L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;

b) l'affissione presso la sede legale e/o invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci;

c) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto all'art.26 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo Amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un quinto dei voti spettanti ai soci ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART.30 - ASSEMBLEA

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'Organo Amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, nel rispetto di quanto disposto nell'art.26 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale: determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti: delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art.2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art.42 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'Organo Amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;
- 10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
- 13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 14) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art.4 del presente statuto approvandone annualmente,

in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre l'Organo Amministrativo, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle seguenti materie e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto:

L'assemblea con verbale redatto da un Notaio, delibera altresì sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste all'art.46 del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART.31 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentanti.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART.32 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal precedente articolo 20 del presente statuto.

Ogni socio e finanziatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto

previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto. Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, è attribuito diritto di voto in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, stabilito dall'Organo Amministrativo.

Per quest'ultima categoria di soci si stabilisce il seguente limite al voto plurimo, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale.

In ogni caso, a detti soci non può essere attribuito più del decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori sono soggetti ai limiti al diritto di voto stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero, rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Nell'elezione del collegio sindacale, il diritto di voto è attribuito ai soci proporzionalmente alle quote possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio o sovventore che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entri il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservare tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il 50 per cento degli aventi diritto al voto.

ART.33 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza di quest'ultimo, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la

maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni

Il verbale delle assemblee indicate all'ultimo comma dell'art. 30 deve essere redatto da un notaio e non ha luogo la nomina del segretario.

ART.34 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 35 - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata alternativamente a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina:

- da un Amministratore Unico o
 - da un Consiglio di Amministrazione
- nominati dall'assemblea.

ART. 36 - AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico deve essere un socio cooperatore ovvero persona indicata dai soci cooperatori persone

giuridiche, dura in carica fino a revoca o dimissioni può essere rieleto e, salvo le eventuali deroghe previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, è revocabile dai soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

All'Amministratore Unico spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dall'assemblea all'atto della sua nomina o successivamente; a favore dello stesso potrà essere altresì accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, anche con il ricorso a forme assicurative e previdenziali private.

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto sia riservato alla decisione dell'assemblea.

ART.37 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da due a nove consiglieri eletti dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione resta in carica fino a revoca o dimissioni e può essere rieleto.

Gli amministratori potranno essere eletti per più mandati consecutivi.

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dall'assemblea all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno essere altresì accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, anche con il ricorso a forme assicurative e previdenziali private.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie indelegabili per legge anche i poteri in

materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART.38 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri

amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, se nominato, dagli amministratori dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.1 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 40 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'amministratore unico;
- al Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente;
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE

ART. 41 - NOMINA -COMPOSIZIONE - DURATA - COMPETENZA E RIUNIONI

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di legge.

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplementi, tutti in

possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 C.C.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per la scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto, dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale ove nominato esercita le funzioni di controllo contabile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato.

In caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il proseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad

effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 42 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa; ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART.43 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti

imposti dalla legge.

ART.44 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura della AGCI Regionale; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART.45 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli art.25 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 26, 27 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 43 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Cassetta Paola

F.to Ferro Andrea

F.to Marzola Daniel

F.to GIOVANNI BATTISTA TODESCHINI PREMUDA Notaio

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22.02.2007 MEDIANTE M.U.I.